



# BOLLETTINO UFFICIALE



DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 29 giugno 1946.

Anno I. - No. 12

## CONTENUTO:

84. Decreto sulle tasse giudiziarie.  
85. Decreto concernente l'esenzione del pagamento del dazio-consumo per gli oggetti destinati all'Armata Jugoslava.

86. Ordinanza sulle modifiche dell'ordinanza sulla riscossione delle tasse per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno N. 779 del 10. dic. 1945.

84.

### Decreto sulle tasse giudiziarie

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

#### decreto.

#### Art. 1

Nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie del popolo si pagano le tasse che sono menzionate nella tariffa del presente decreto.

#### Art. 2

In quanto non vi sia diversamente disposto, le disposizioni generiche dell'ordinanza sul pagamento delle tasse N. 779 del 10. XII. 1945 vengono parimenti applicate per il pagamento delle tasse ai sensi del presente decreto.

#### Art. 3

Se una parte non paga la tassa prescritta, l'autorità giudiziaria la diffida di adempiere all'obbligo del pagamento entro il termine di 8 giorni dal ricevimento dell'avviso, a scanso del pagamento del triplo della tassa.

#### Art. 4

È esente dal pagamento della tassa, ai sensi del presente decreto, la parte, alla quale l'autorità giudiziaria riconosce nel procedimento il gratuito patrocinio per la relativa vertenza.

#### Art. 5

Se l'oggetto della causa, soggetto a tassa, è di valore indeterminabile si considera, agli effetti della commisurazione della tassa, in quanto nella presente tariffa non sia diversamente stabilito, che il valore sia pari:

- a) nei procedimenti avanti i tribunali popolari distrettuali . . . . . a L. 50.000
- b) nei procedimenti avanti i tribunali superiori . . . . . a L. 150.000

#### Art. 6

Se la pretesa attorea si riduce a pertinenze accessorie, da quel momento il valore dell'oggetto della causa si considera di L. 5000.

#### Art. 7

I verbali in sostituzione delle istanze proposte in iscritto, vengono tassati come le istanze.

Per il verbale in cui si inserisce anche un negozio giuridico, è dovuta oltre alla tassa per il verbale, pure quella per il negozio giuridico.

#### Art. 8

Le rubriche e le spedizioni di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che la parte allega alla propria istanza o proposta onde facilitare il funzionamento giudiziario, sono esenti da tasse.

#### Art. 9

Sotto l'abbreviazione No. Tar. si sottointenderà il No. di tariffa del presente decreto.

#### Art. 10

Nella giurisdizione del decreto sulla sistemazione provvisoria dei Tribunali popolari e sui giudici popolari in data 22. IX. 1944, si pagano le tasse per il procedimento davanti ai Comitati Popolari locali ai sensi dell'art. 12 del citato decreto, secondo questo decreto ma soltanto nella metà dell'ammontare.

#### Art. 11

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 1. giugno 1946.

Il f. f. capo-dipartimento  
per la giustizia:

Janko Klemenčič m. p.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

### TARIFFA DELLE TASSE GIUDIZIARIE

#### I. Procedimento contenzioso ed esecutivo

No. Tar. 1. — 1. Le istanze e proposte della parte qualora non si applica un altro No. tariffario, vengono tassate a seconda del valore dell'oggetto della causa:

	fino a 3.000 lire per ogni foglio	L.	5.—
da oltre	3.000 lire fino a 6.000 lire	„	L. 8.—
„	6.000 „ „ 10.000 „	„	L. 10.—
„	10.000 „ „ 25.000 „	„	L. 15.—
„	25.000 „ „ 50.000 „	„	L. 23.—
„	50.000 „ „ 75.000 „	„	L. 30.—
„	75.000 „ „ 100.000 „	„	L. 38.—
„	100.000 „ „ 500.000 „	„	L. 60.—
„	500.000 „ „ 1.000.000 „	„	L. 90.—
„	1.000.000 „ „ 2.000.000 „	„	L. 150.—
„	2.000.000 „ „ 5.000.000 „	„	L. 225.—
„	5.000.000 „ „	„	L. 300.—

2. Atti di citazione, comparse di risposta, domande riconvenzionali, comparse preparatorie e conclusionali, opposizioni a decreti di ingiunzione ed ordini di pagamento, sfratti ed opposizioni ai medesimi, istanze per la rimessione in termine; per il primo foglio . . . il doppio delle

tasse di cui al comma 1 di questo No. Tar.

3. Rimedi di legge, per il primo foglio il triplo della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

4. Risposta ai rimedi di legge, per il primo foglio . . . il doppio delle tasse di cui al comma 1 di questo No. Tar.

#### Osservazioni:

a) Nei casi previsti dai comma 2, 3 e 4 di questo No. Tar. si paga per il II. ed ogni ulteriore foglio la tassa prevista dal comma 1 del presente No. Tar.

b) Per le istanze e proposte presentate in due o più esemplari, si paga per il II. ed ogni ulteriore esemplare la tassa prevista dal comma 1 di questo No. Tar.

c) Se nell'istanza e proposta si chiede una pubblicazione oppure se questa deve essere fatta d'ufficio, la tassa per il I. foglio sarà aumentata di lire 7.50.

#### No. Tar. 2. Verbali.

1. Se non si applica un altro No. tariffario, vengono tassati giusta il comma 1 del No. Tar. 1.

2. Nel procedimento civile contenzioso riguardo l'istruzione preventiva (audizione a futura memoria) e nel procedimento esecutivo, si pagano, a prescindere dal numero dei fogli, avanti l'autorità giudiziaria

a) di primo grado, per la prima  $\frac{1}{2}$  ora la tassa di cui al comma 1 No. Tar. 1, per ogni ulteriore  $\frac{1}{2}$  ora iniziata, si pagherà il doppio della tassa di cui al comma 1 del No. Tar. 1.

b) davanti ai fori di grado superiore, per la prima  $\frac{1}{2}$  ora, il doppio della tassa di cui al comma 1 del No. Tar. 1, per ogni ulteriore  $\frac{1}{2}$  ora iniziata, si pagherà il triplo della tassa di cui al comma 1 del No. Tar. 1.

#### Osservazioni:

Oltre a questa tassa si paga sul processo verbale d'incanto ancora una tassa d'esecuzione nell'ammontare del 3% sul prezzo di aggiudicazione.

#### No. Tar. 3. Allegati:

1. Libri, opuscoli, piani di situazione ed altri oggetti che non sono atti, se il valore dell'oggetto della causa ammonta sino a L. 12.000, per ogni esemplare . . . . . L. 5.—  
oltre 12.000 lire . . . . . „ 10.—

2. Nei rimanenti casi, in cui il valore dell'oggetto della causa ammonta fino a lire 3.000, per ogni foglio . . . . . „ 3.—  
da oltre 3.000 lire fino a 12.000 per ogni foglio . . . . . „ 5.—  
oltre 12.000 lire per ogni foglio „ 10.—

No. Tar. 4. Duplicati di spedizioni giudiziarie, rilasciati alle parti dietro loro richiesta, come pure la terza ed ulteriore spedizione dei precetti di pagamento e dei decreti di ingiunzione, se il valore dell'oggetto della causa ammonta fino a 3.000 lire, per ogni foglio . . . „ 5.—  
da oltre 3.000 lire fino a 12.000 lire per ogni foglio . . . . . „ 15.—  
oltre 12.000 lire per ogni foglio „ 30.—

No. Tar. 5. Per le copie, che si rilasciano alle parti dietro loro richiesta, si paga, se il valore dell'oggetto della causa ammonta:  
fino a 3.000 lire per ogni foglio „ 5.—  
da oltre 3.000 lire fino a 12.000 lire per ogni foglio . . . . . „ 15.—  
da oltre 12.000 lire per ogni foglio „ 30.—

No. Tar. 6. Provvedimenti giudiziari.

1. Per le sentenze, ordinanze definitive, per i decreti d'ingiunzione ecc., qualora detti provvedimenti non sono soggetti ad altra tassa da questa tariffa, la tassa va corrisposta secondo il valore dell'oggetto della causa:  
fino a 3.000 lire . . . . . „ 60.—  
da oltre L. 3.000 fino a L. 5.000 „ 100.—  
da oltre L. 5.000 fino a L. 8.000 „ 120.—  
da oltre L. 8.000 fino a L. 10.000 „ 200.—  
da oltre L. 10.000 in poi, sul valore dell'oggetto della causa il 2%

2. Per le sentenze profferite in base a riconoscimento alla prima udienza e per le ordinanze con cui si respinge la domanda, per i decreti d'ingiunzione, per gli atti di precetto esecutivo, per i decreti con cui si autorizzano provvedimenti provvisori (cautelari) e per i decreti emanati in base all'opposizione ai provvedimenti provvisori, si paga . . . . . la metà della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

#### Osservazioni:

Per l'ordinanza d'esecuzione emanata in base ad un titolo esecutivo d'autorità straniera, si paga la metà della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

3. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di grado superiore si paga la medesima tassa come per i provvedimenti impugnati.

4. Nelle cause in cui partecipano più consorti di lite, la tassa per il provvedimento viene aumentata del 10% per il II. e per ciascun ulteriore consorte di lite, ma non oltre il 100 per %.

**Osservazioni:**

Si conteggia la tassa dovuta:

- a) per il provvedimento revocato dal giudice di grado superiore, se la causa viene rinviata davanti al giudizio di primo grado per la nuova decisione, nella tassa dovuta per questo ultimo provvedimento o per la transazione;
- b) per i decreti d'ingiunzione e gli ordini di pagamento nella tassa dovuta per il provvedimento emanato in base all'opposizione;
- c) per il provvedimento revocato in seguito alla rimessione in termini, nella tassa dovuta per il nuovo provvedimento;
- d) per le decisioni in merito alla citazione di revocazione o di nullità, nella tassa dovuta per il nuovo provvedimento, che viene emanato nella causa principale.

**No. Tar. 7. Transazioni giudiziali:**

Per le transazioni giudiziali nel corso di una causa oppure nel procedimento esecutivo, sul valore di transazione il 2%

Osservazione: Oltre alla tassa di cui al presente No. Tar. si paga la tassa sul negozio giuridico relativo.

**No. Tar. 8. Tassa a forfait per le cause relative a somme di danaro di minore entità:**

- 1. Per tutto il procedimento di primo grado si paga una tassa a forfait, se il valore dell'oggetto della causa ammonta:
  - fino a 100 lire . . . . . L. 5.—
  - da oltre 100 lire fino 250 lire . . . . . „ 10.—
  - da oltre 250 lire fino 500 lire . . . . . „ 15.—
- 2. Per tutto il procedimento di esecuzione, si il valore dell'oggetto della causa ammonta fino a lire 100 . . . . . „ 5.—
- da oltre 100 lire a 250 lire . . . . . „ 10.—
- da oltre 250 lire a 500 lire . . . . . „ 15.—
- 3. per il procedimento riguardante i rimedi di legge . . . il doppio della tassa di cui al comma 1 e 2 di questo No. Tar.

**II. PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E PROCEDIMENTO DI ACCOMODAMENTO COATTIVO FUORI FALLIMENTO (CONCORDATO)**

**No. Tar. 9. Istanze e proposte.**

- 1. Dichiarazione del credito se il valore del medesimo ammonta:
  - fino a 3.000 lire per ogni foglio L. 15.—
  - da oltre 3.000 lire a 5.000 lire per ogni foglio . . . . . „ 25.—
  - da oltre 5.000 lire a 10.000 lire per ogni foglio . . . . . „ 30.—
  - da oltre 10.000 lire in poi per ogni foglio . . . . . „ 40.—
- 2. Altre istanze e proposte per ogni foglio . . . . . „ 8.—
- 3. Istanza dei creditori per l'apertura del fallimento:
  - per il primo foglio . . . il quintuplo della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

**Osservazioni:**

- a) Per le istanze e proposte esibite dal debitore e dal curatore fallimentare non si pagano tasse.
- 4. Per i rimedi di legge dell'autorità giudiziaria superiore per il primo foglio . . . . . L. 150.—

**Osservazioni:**

- b) Nei casi di cui al comma 3 e 4 si paga per ogni ulteriore foglio „ 15.—

**No. Tar. 10. I verbali vanno esenti da tasse, qualora non sostituiscono istanze o proposte.**

**No. Tar. 11. Allegati:**

- 1. Libri, opuscoli, piani di situazione, ed altri oggetti, per ogni esemplare . . . . . „ 6.—
- 2. Negli altri casi per ogni foglio „ 4.—

**No. Tar. 12. Duplicati:** di spedizioni giudiziarie; per ogni foglio . . . . . „ 25.—

**No. Tar. 13. Copie:** rilasciate a richiesta di parte; per ogni foglio . . . . . „ 25.—

**No. Tar. 14. Certificati d'ufficio, rilasciati:**

- 1. al curatore sono esenti di tasse.
- 2. ad altre persone . . . . . „ 30.—

**No. Tar. 15. Tasse a forfait:**

- 1. Se il procedimento fallimentare termina con la ripartizione, oppure con un concordato oppure si dichiara la cessazione del fallimento poichè esiste soltanto un creditore fallimentare . . . . . 1%
- 2. nel concordato coattivo fuori concorso qualora il concordato viene omologato dall'autorità giudiziaria . . . . . 1/2%

**III. PROCEDIMENTO NON CONTENZIOSO (GIURISDIZIONE VOLONTARIA)**

**A. Disposizioni generali**

**No. Tar. 16. Istanze e domande:**

- 1. Se non sono soggette ad altra tassa, per ogni foglio . . . . . L. 15.—
- 2. I rimedi di legge per l'autorità giudiziaria superiore, per il primo foglio . . . . . „ 150.—
- per ogni ulteriore foglio . . . . . „ 10.—
- 3. Negli affari di curatela si paga la metà della tassa di cui al comma 1 e 2 di questo No. Tar.

Osservazione: Per le istanze e proposte presentate in due o più esemplari si corrisponde per il secondo ed ogni ulteriore esemplare, la tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

**No. Tar. 17. Verbali:**

- 1. Nel giudizio di I. grado; per ogni foglio . . . . . „ 15.—
- 2. Nel giudizio di grado superiore; per ogni foglio . . . . . „ 50.—

Osservazioni: Vanno esenti da tassa:

- a) i verbali redatti dall'autorità giudiziaria d'ufficio a scopo di informazioni di cui ne ha bisogno per il proprio uso;
- b) I verbali concernenti affari di successione, qualora il valore della eredità senza detrazione dei debiti non sorpassi le 5.000 lire;
- c) i verbali di accertamento di morte.

No. Tar. 18. Allegati:

1. Libri, opuscoli, piani di situazione ed altri oggetti che non siano atti; per ogni pezzo . . . „ 10.—
2. Negli altri casi, per ogni foglio „ 5.—

No. Tar. 19. Duplicati: Qualora vengono rilasciati soltanto a richiesta di parte; per ogni foglio . . . „ 25.—

No. Tar. 20. Copie: Qualora vengono rilasciate a richiesta di parte; per ogni foglio . . . „ 25.—

No. Tar. 21. Transazioni: Sono soggette alla tassa di cui al No. Tar. 7.

#### B. Disposizioni particolari

No. Tar. 22. 1. Stime giudiziarie, volontarie, sul valore di stima il  $\frac{1}{4}\%$   
 2. Accertamento del danno in caso di espropriazione; sull'ammontare accertato del danno; il  $\frac{1}{2}\%$

No. Tar. 23. Per le aste pubbliche volontarie eseguite dall'autorità giudiziaria, oltre la tassa per il negozio giuridico rispettivamente tassa di trasferimento sul prezzo di delibera, il  $\frac{1}{2}\%$   
 Osservazione: Il verbale è esente da tassa.

No. Tar. 24. Tasse a forfait per affari di successione; dal valore al netto delle eredità:  
 a) fino a 5.000 lire non si corrispondono tasse,  
 b) oltre le 5.000 lire, il  $0.1\%$  e comunque non meno di 50 lire nè più di 100.000 lire.

Osservazioni:

- a) Oltre questa tassa si corrispondono ancora le tasse di cui ai No. Tar. 16—23 di questa tariffa come pure la eventuale tassa ereditaria.
- b) L'esenzione del pagamento della tassa ereditaria non riguarda la tassa a forfait.

No. Tar. 25. Testamenti:

1. Per la consegna in custodia della dichiarazione scritta e stragiudiziale di ultima volontà . L. 150.—
2. Per l'assunzione a processo verbale del testamento orale . . „ 300.—
3. Per la dichiarazione di ultima volontà quale atto pubblico; per ogni foglio . . . „ 30.—

Osservazioni:

- a) I relativi verbali non sono soggetti a tassa.
- b) La tassa di cui al comma 3 di questo No. Tar. viene pagata assieme alla tassa ereditaria da colui che paga la parte maggiore della tassa ereditaria e qualora più persone corrispondono in parti eguali la tassa ereditaria, la tassa suaccennata va riscossa in parti eguali.

#### C. Casi particolari

No. Tar. 26. 1. Istanza per l'omologazione dell'adozione; per il primo foglio L. 60.—  
 2. Istanza per scioglimento consensuale di matrimonio per il primo foglio . . . „ 30.—  
 3. Istanza per la dichiarazione di morte di una persona; per il primo foglio . . . „ 30.—

Osservazioni:

- a) Per il secondo e per ogni ulteriore foglio si paga la tassa di cui al comma 1 del No. Tar. 16.
- b) Anche qui vale l'osservazione di cui al No. Tar. 16.
- c) È esente da tassa l'istanza per la dichiarazione della morte di un appartenente all'esercito popolare di liberazione o alle unità partigiane jugoslave.

No. Tar. 27. Decisioni: dell'autorità giudiziaria di grado primo o superiore.

1. Per l'omologazione dell'adozione L. 75.—
2. Sullo scioglimento consensuale del matrimonio . . . „ 75.—
3. Sulla emancipazione . . . „ 250.—
4. Per la dichiarazione di morte . „ 75.—
5. Per la interdizione . . . „ 250.—
6. Per la determinazione degli alimenti e della dote o corredo se il valore ammonta fino a 3.000 lire non si paga la tassa; da oltre 3.000 lire a 5.000 lire „ 50.—  
 da oltre 5.000 lire a 10.000 lire „ 100.—  
 oltre rispettivamente per ogni eccedenza di 10.000 lire il  $\frac{1}{2}\%$
7. Ammortizzazione, se il valore del documento non supera le 500 lire non va corrisposta tassa; oltre 500 lire sino 1.000 lire . „ 15.—  
 se supera le 1.000 lire . . . „ 30.—  
 se il valore nel documento non è determinato . . . „ 50.—
8. Di apposizione di termini di beni immobili . . . „ 150.—
9. Di costituzione del diritto di servitù di passaggio sul fondo altrui . . . „ 100.—
10. In merito a domande di scioglimento di comunione con divisione fisica se il valore dell'oggetto che si divide va sino a 6.000 lire . . . „ 100.—  
 se va da oltre 6.000 a 20.000 lire „ 150.—  
 per ogni ulteriore migliaio iniziato . . . „ 5.—

11. In merito alla contestazione dell'onorario fra l'interprete e la persona che ha richiesto la convalida della traduzione . . . „ 15.—

**Osservazioni:**

- a) Per fissazioni di alimenti che non superano le lire 150 mensili, non si pagano tasse.  
b) per il provvedimento con cui si dichiara la morte di un appartenente all'esercito Popolare di Liberazione ed alle Unità partigiane della Jugoslavia, non si paga tassa.

**No. Tar. 28. Legalizzazioni:**

1. Di firme . . . . . L. 50.—  
2. Di copie, di atti o documenti; per il primo foglio . . . . „ 30.—  
per ogni ulteriore foglio . . . „ 15.—

**C. Iscrizioni nei registri delle imprese commerciali e cooperative**

- No. Tar. 29. a)** Domanda per l'iscrizione nel registro commerciale e consorziale . . . . . L. 50.—  
**b)** altre istanze e verbali vanno tassati secondo i commi 1 e 2 del No. Tar. 16.

**No. Tar. 30. Trascrizioni:**

1. Di una ditta commerciale o industriale come pure del titolare della ditta, di una cassa di risparmio o di una cooperativa, oppure di una modifica dell'iscrizione stessa . . . . „ 300.—  
2. Di un'impresa artigiana o di una modifica della iscrizione . . „ 150.—  
3. Delle omologazioni di modifiche relative agli statuti delle casse di risparmio e delle cooperative „ 30.—

**No. Tar. 31. Società per azioni.**

Oltre alle tasse di cui al No. Tar. 30 si pagano:

1. Per la trascrizione del contratto di società (dello statuto), se l'ammontare del capitale azionario non supera le 100.000 lire . . . . . L. 750.—  
se va oltre le 100.000 lire a 500.000 lire „ 1.500.—  
se va oltre le 500.000 lire a 1.000.000 lire „ 2.250.—  
se va oltre le 1.000.000 lire a 5.000.000 lire „ 3.000.—  
da 5.000.000 in poi . . . . . „ 6.000.—

2. Per la trascrizione dell'aumento del capitale azionario o del cambiamento dello statuto — il quinto della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar. in base all'ammontare complessivo del capitale azionario.

3. Per trascrizione del cambiamento della ragione sociale o del prolungamento della durata della società, si paga la metà della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

**No. Tar. 32.** Per le società commerciali a garanzia limitata vedi No. Tar. 31.

**No. Tar. 33.** Altre società pagano oltre alla tassa di cui al No. Tar. 30

1. per la trascrizione del contratto di società . . . . . L. 500.—  
2. per la trascrizione di un cambiamento della ditta . . . „ 250.—  
3. per la trascrizione di altre modifiche nello statuto sociale „ 150.—

**No. Tar. 34. Altre trascrizioni:**

Per la trascrizione delle imprese commerciali di cui ai No. Tar. 30 e 33 si corrisponde ancora, qualora queste esercitano:

1. un'attività cambiaria . . . . L. 1.500.—  
2. la concessione di crediti mobiliari verso pegno . . . . „ 3.000.—  
3. altri affari bancari . . . . „ 2.500.—  
4. affari d'istituti d'asta e d'auzione . . . . . „ 4.500.—  
5. affari di commissioni e di agenzie . . . . . „ 750.—  
6. la mediazione e l'acquisto di cereali . . . . . „ 150.—  
7. altre mediazioni . . . . . „ 1.500.—

**No. Tar. 35. Iscrizione delle filiali:**

- a) per un'impresa nazionale la metà della tassa prevista per la trascrizione dell'impresa principale;  
b) per un'impresa straniera l'intera tassa di cui ai No. Tar. 29—34 di questa Tar.

**No. Tar. 36. Iscrizione.**

Della procura, autorizzazione agli membri d'amministrazione, ai liquidatori e delle modifiche o cancellazioni dei medesimi;

1. presso le casse di risparmio e le cooperative . . . . . „ 10.—  
2. presso le società per azioni „ 300.—  
3. presso le società commerciali a garanzia limitata . . . . „ 3.000.—  
4. presso le ditte che gestiscono aziende citate nel No. Tar. 34 ai commi 1, 5 e 7 . . . . „ 300.—  
5. per tutte le rimanenti . . . „ 150.—

**No. Tar. 37. Iscrizione dei diritti:** della moglie del titolare dell'impresa . . . . . „ 150.—

**No. Tar. 38. Iscrizione della ditta:**

- a) commerciale o industriale della moglie, il cui marito è sotto procedimento fallimentare, oppure è stato sotto fallimento e non ha soddisfatto i creditori . . . . . „ 10.000.—  
b) di altra azienda della stessa moglie . . . . . „ 5.000.—

**No. Tar. 39. Iscrizione e pubblicazione di cessazione della ditta . . . „ 50.—**

**No. Tar. 40. Pubblicazione della registrazione nei Bollettini Ufficiali „ 15.—**

**D. Iscrizione nei libri tavolari****No. Tar. 41. Istanze:**

Istanze per l'iscrizione o per la cancellazione della medesima;

a) secondo il valore del diritto da iscriversi o cancellarsi:

fino a 3.000 lire — per il primo foglio . . . . .	L. 15.—
da oltre 3.000 lire a 5.000 lire per ogni foglio . . . . .	„ 25.—
da oltre 5.000 lire a 10.000 lire per ogni foglio . . . . .	„ 30.—
da oltre 10.000 lire a 50.000 lire per ogni foglio . . . . .	„ 50.—
oltre 50.000 lire . . . . .	„ 75.—

b) se il valore dei citati diritti non è determinabile oppure se si richiede l'iscrizione o la cancellazione dell'annotazione; per il I. foglio . . . . . „ 50.—

**Osservazioni:** Per ogni ulteriore foglio dell'istanza si corrisponde la tassa di cui al comma 1 del No. Tar. 16.

**No. Tar. 42. Verbali:** che non sono contemplati dal precedente No. Tar. vanno tassati secondo il No. Tar. 17 ed i verbali delle udienze orali secondo il No. Tar. 2, comma 2.

**No. Tar. 43. Iscrizioni:**

1. Per l'intavolazione dei diritti di proprietà su beni immobili

a) se il negozio giuridico od il titolo d'acquisto è soggetto alla tassa di trasferimento, la tassa non si paga,

b) se non è soggetto alla tassa summenzionata si corrisponde sul valore dell'oggetto, il . . . . . 2 %

2. Per l'intavolazione di altri diritti reali oppure di diritti ad essi identici:

a) se l'oggetto del diritto è di valore determinabile sul valore del diritto . . . . . 1 %

b) se non è determinabile . . . . . L. 50.—

3. Per annotazioni . . . . . „ 50.—

4. Per l'annotazione di amministrazione forzata e dell'autorizzazione d'incanto forzato, oppure se il credito non è già garantito da un'ipoteca sugli immobili che sono l'oggetto dell'amministrazione forzata o dell'incanto forzato, sul valore del credito . . . . . 1 %

5. Per l'annotazione di privilegio (priorità di rango) e per l'intavolazione della cessione del privilegio . . . . . L. 100.—

**Osservazioni:** Per l'iscrizione della cancellazione della intavolazione o dell'annotazione non si corrisponde alcuna tassa.

**No. Tar. 44. Procedimento d'intimazione:** Per la decisione delle opposizioni dei creditori . . . . . L. 100.—

**No. Tar. 45. Estratti e loro completamento o correzione, quando sono rilasciati a richiesta di parte, per ogni foglio . . . . . „ 50.—**

**IV. Procedimento penale a querela di parte.****No. Tar. 46. Istanze:**

1. Se non è fissata un'altra tassa

a) per i tribunali popolari distrettuali; per ogni foglio . . . . . L. 30.—

b) per il tribunale superiore; per ogni foglio . . . . . „ 50.—

2. Se si richiede che venga iniziato procedimento penale; per il primo foglio il doppio della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

3. Per l'atto di accusa . . . . . L. 50.—

4. Per la dichiarazione del rimedio di legge contro la sentenza; per il primo foglio il quadruplo della tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

**Osservazioni:**

a) Per il II. e per ogni ulteriore foglio, nei casi di cui ai commi 2 e 4 di questo No. Tar. e per la II. ed ogni ulteriore obbligatoria copia d'istanza, si deve pagare la tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar.

b) Per la motivazione del rimedio di legge si paga la tassa di cui al comma 1 di questo No. Tar. qualora non venga annessa assieme alla dichiarazione d'impugnazione.

**No. Tar. 47. Verbali di dibattimenti principali orali e pubblici, per ogni prima 1/2 ora iniziata . . . . . L. 30.—**  
per ogni ulteriore 1/2 ora iniziata „ 60.—

**No. Tar. 48. Allegati:**

a) Libri, opuscoli, piani di situazione ed altri oggetti, per ogni esemplare . . . . . „ 10.—

b) altri allegati; per ogni foglio „ 5.—

**No. Tar. 49. Sentenze:** Per ogni sentenza „ 100.—

**Osservazioni:**

a) Se la sentenza si riferisce a due o più imputati, questa tassa viene aumentata per l'altro ed ogni ulteriore imputato ancora di un quinto, però in modo che l'aumento complessivo non sorpassi il 100 per cento.

b) Qualora l'autorità giudiziaria superiore rimette il procedimento a quella di I. grado per la rinnovazione del dibattimento, la tassa pagata per la sentenza abrogata, verrà conteggiata nella tassa per la nuova sentenza.

**No. Tar. 50. Nei procedimenti secondo la legge sulla stampa si pagano le tasse di cui al No. Tar. 46—49 raddoppiate.**

**V. Disposizioni comuni****No. Tar. 51. Certificati giudiziari:**

1. che i libri commerciali sono tenuti conformemente alla legge L. 150.—

2. altre attestazioni rilasciate dall'autorità giudiziaria . . . . . „ 50.—

**No. Tar. 52. Procure e revoca delle medesime . . . . . „ 50.—**

- No. Tar. 53. Disamina di atti compiuti . . . 20.—
- No. Tar. 54. Interpreti:
1. per il decreto della nomina di un interprete stabile . . . . . 100.—
  2. per le autenticazioni della traduzione dell'interprete . . . . . 50.—
- No. Tar. 55. Ricusazioni:
1. di un giudice; per ogni giudice . . . 75.—
  2. di un altro organo giudiziario; per ogni organo . . . . . 30.—
- Osservazioni: questa tassa non si paga nei procedimenti penali promossi d'ufficio.

#### VI. Protesti

- No. Tar. 56. Protesto di cambiale, assegno ed altri documenti o contratti del valore:
- |   |         |
|---|---------|
| fino a 3.000 lire . . . . .             | L. 30.— |
| da oltre 3.000 a 10.000 lire . . . . .  | „ 50.—  |
| da oltre 10.000 a 50.000 lire . . . . . | „ 100.— |
| da oltre 50.000 in poi . . . . .        | „ 150.— |

Ajdovščina 1. giugno 1946.

Il f. f. capo-dipartimento  
per la giustizia:

**Janko Klemenčič** m. p.

Il Delegato:

**France Perovšek** m. p.

85.

#### Decreto

**concernente l'esenzione del pagamento del dazio-consumo per gli oggetti destinati all'Armata Jugoslava**

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alla autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

#### decreto.

##### Art. 1

Gli oggetti soggetti al dazio-consumo, destinati ai bisogni dell'Armata Jugoslava sono esenti dal pagamento del dazio-consumo sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Il dazio-consumo che è stato finora versato non verrà restituito.

Il presente decreto dev'essere applicato a tutti gli oggetti senza riguardo siano essi importati o prodotti sul territorio della Delegazione.

Gli oggetti soggetti al dazio-consumo, destinati ai bisogni delle mense militari dell'Armata Jugoslava, non sono esenti dal pagamento del dazio-consumo.

##### Art. 2

Tutte le disposizioni in contrarietà al presente decreto sono abrogate.

##### Art. 3

Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 10 giugno 1946.

Il Capo-dipartimento  
per le finanze:

**Danilo Herkov** m. p.

Il Delegato:

**France Perovšek** m. p.

86.

#### Ordinanza

**sulle modifiche dell'ordinanza sulla riscossione delle tasse per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno N. 779 del 10. dic. 1945.**

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

#### ordinanza.

##### Art. 1

Il num. tar. 56 si modifica come segue:

Sulle attestazioni e quietanze con le quali si conferma il ricevimento di un importo suo in danaro od in oggetti a nome proprio o di altra persona, viene riscossa la tassa del  $\frac{1}{2}\%$  sul valore dell'oggetto ricevuto.

Non sono soggette a tasse: le quietanze o ricevute con cui le autorità confermano il ricevimento delle loro spettanze e su cui si restituiscono le tasse e le multe gli oggetti sequestrati ed altre cose che erano tenute in deposito dall'autorità. Parimenti non sono obbligate al pagamento della tassa, di cui questo No. tar., le conferme concernenti il ricevimento di danaro sulle fatture, poichè sulle fatture si paga la tassa solamente secondo l'art. 3 della presente ordinanza.

##### Art. 2

Il No. tar. 59 si modifica come segue:

- a) per la compra-vendita delle automobili, autocarri e motocicli la tassa di trasferimento verrà corrisposta in base al prezzo accordato od al prezzo di mercato . . . . . 10%
- b) per le licenze di circolazione annuali:
  1. per automobili . . . . . 5.000 lire
  2. per motocicli . . . . . 1.000 lire
  3. per biciclette . . . . . 100 lire
  4. per autocarri sino ad 1 tonn. di portata . . . . . 5.000 lire  
per ogni susseguenti 500 Kg di portata . . . . . 1.000 lire  
il rimorchio secondo la portata simile a quella dell'autocarro;
  5. per gli autobus . . . . . 10.000 lire
  6. per i trattori di trasporto aventi ruote di gomma ed impegnando una velocità superiore a 15 Km orari . . . . . 2.000 lire  
i trattori aratori sono esenti da tasse;
- c) per la registrazione annua e collaudo:
  1. per tutte le motrici . . . . . 300 lire
  2. per i motocicli . . . . . 150 lire
- d) 1. per l'attestazione annua dei patentini per gli autisti . . . . . 100 lire
2. per il rilascio di un nuovo patentino d'autista . . . . . 250 lire
3. la tassa per i certificati per l'esame d'autista . . . . . 250 lire
4. per i duplicati per i libretti di circolazione e dei documenti di viaggio . . . . . 50 lire

## Art. 3

Il No. tar. 61 si modifica come segue:

Sulle fatture, note, comunicazioni e simili scritture emesse dagli industriali, commercianti ed artigiani fra loro o ad altre persone, concernenti i crediti e le forniture scaturienti dai loro affari, senza riguardo se in essi è confermato il saldo o se siano sottoscritti dagli autori, si corrisponderà la seguente tassa:

fino a 100 lire in franchigia		
da 100 a 500 lire	. . . . .	2.— lire
da 500 a 1.000 lire	. . . . .	3.— lire
da 1.000 a 20.000 lire	. . . . .	10.— lire
da 20.000 a 100.000 lire	. . . . .	20.— lire
oltre le 100.000 lire	. . . . .	30.— lire

Per fattura si intendono anche gli estratti dei conti e per note gli elenchi di merce e copie di queste (fatture).

## Art. 4

Si modifica il seguente No. tar. della legge italiana concernente le tasse ereditarie:

L'aumento fissato nell'allegato B del decreto-legge del 26 sett. 1935 N. 1749 viene abrogato. Il limite dell'esenzione delle tasse fissate dal decreto legge del 4 maggio 1942 No. 434 è ammesso fino a L. 20.000.

## Art. 5

Al No. tar. 63 se ne aggiunge un altro del seguente tenore:

No. tar. 64. Per ogni pacco di carte da gioco si paga:	
per le carte da gioco comuni . . . . .	20.— lire
per le carte da gioco di lusso . . . . .	30.— lire

## Art. 6

Tutte le disposizioni delle leggi italiane sulle tasse che non sono in contrarietà coll'ordinanza sulla riscossione di tasse del 10 febb. 1945 e colla presente ordinanza sulle modificazioni, rimangono in vigore.

## Art. 7

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 30 giugno 1946.

Il Capo-dipartimento  
per le finanze:

Danilo Herkov m. p.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.